



Allegato "A" al Rep. n. 4734/3464

STATUTO della
"LIBERI NANTES ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE"

Articolo 1

1. **"Liberi Nantes Associazione sportiva dilettantistica di Promozione Sociale"**, in breve **"Liberi Nantes ASD APS"** (di seguito denominata **"Associazione"**) ha sede legale nel Comune di Roma, è retta dal presente statuto e disciplinata dal Codice del terzo settore e relativi provvedimenti attuativi, dalle disposizioni relative alle associazioni sportive dilettantistiche e dalle disposizioni del Codice civile in quanto compatibili. La sede dell'Associazione potrà essere modificata, nell'ambito dello stesso Comune, con delibera dell'Assemblea ordinaria non configurandosi come modifica statutaria: di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli uffici che detengono albi e registri in cui il sodalizio risulta iscritto. L'associazione potrà aprire sedi secondarie in Italia ed all'estero.
2. L'utilizzo della qualifica di associazione di promozione sociale, o del suo acronimo APS, è subordinato all'avvenuto riconoscimento di tale qualifica così come l'utilizzo della qualifica di associazione sportiva dilettantistica o del suo acronimo ASD.
3. L'associazione è disciplinata dalle norme del presente statuto e dei Regolamenti e con riferimento all'attività sportiva, accetta incondizionatamente le disposizioni statutarie e regolamentari del CONI, del CIO e degli organismi sportivi a cui si affilia con particolare riferimento alle norme antidoping e alle disposizioni di contrasto ad ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organismi sportivi affilianti dovessero adottare nei relativi confronti. L'associazione si impegna inoltre a rispettare i vincoli derivanti dall'iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e a curare l'aggiornamento delle informazioni da fornire sul portale.
4. L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico, anche attraverso il riconoscimento dell'uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e la elettività delle cariche associative e con l'obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei cittadini e in particolare di quelli migranti alla vita sportiva e ricreativa. L'associazione ha durata illimitata.
5. L'associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione.

Articolo 2

1. L'associazione persegue finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale attraverso la realizzazione delle seguenti attività di interesse generale:
 - 1) esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica e l'organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive competitive e agonistiche. L'associazione promuove in particolare le discipline del calcio e dell'atletica ma è aperta alle aspirazioni ed interessi degli associati nella

Registrato a Roma 2
il 01/07/2024
al n. 22384
Serie 1T

programmazione delle attività sportive. La gestione delle attività sportive presuppone inoltre la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, gestione improntata alla massima valorizzazione degli impianti sportivi per garantire, in particolare alle organizzazioni aderenti al medesimo Organismo sportivo, l'accesso alla pratica sportiva;

2) la realizzazione di interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni come, a titolo esemplificativo, il servizio di segretariato sociale;

3) interventi di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa come, a titolo esemplificativo, l'organizzazione di eventi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi di una comunità inclusiva; l'organizzazione di festival della letteratura sportiva; la costruzione della comunità educante in partenariato con la scuola, la parrocchia ed altre organizzazioni del privato sociale della zona;

4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale promosse, quali, a titolo esemplificativo, momenti aggregativi per favorire il bene relazionale (come la organizzazione della festa di carnevale), il dialogo intergenerazionale e interculturale (come nella partecipazione alla organizzazione degli eventi della giornata del rifugiato);

5) l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale quali, a titolo esemplificativo, l'organizzazione di gite o viaggi finalizzati a favorire la conoscenza del territorio e della cultura italiana e/o l'accoglienza di squadre sportive e organizzazioni senza scopo di lucro per scambi internazionali;

6) la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa attraverso l'organizzazione di pre e post scuola, il doposcuola sportivo, i corsi di fotografia, arte e teatro;

7) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

8) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale anche sotto forma di borse di studio sportive o cessione gratuita di abbigliamento o attrezzatura sportiva;

9) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata attraverso la stessa testimonianza della squadra composta in gran parte da persone migranti e gli eventi di sensibilizzazione pubblica su queste tematiche anche in collaborazione con altri enti senza scopo di lucro e pubbliche amministrazioni;

10) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,

incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale, attraverso l'organizzazione di eventi e l'accompagnamento ai servizi;

11) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata da utilizzare per lo svolgimento delle attività di interesse generale promosse.

2. L'Associazione potrà istituire, al proprio interno, Sezioni distinte per le singole attività sportive, culturali e ricreative promosse.

3. Le attività sono dirette agli associati, relativi familiari e terzi e vengono realizzate con finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale in virtù del coinvolgimento dei volontari, delle attività gratuite realizzate e dell'operare anche a beneficio di persone fragili. In generale attraverso tali attività si intende promuovere il benessere psico-fisico della persona, la valorizzazione del bene relazionale, la costruzione di una comunità solidale, l'educazione, ad ogni età, al rispetto delle persone e delle regole.

Articolo 3

1. Oltre alle attività di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo e potranno consistere, a titolo meramente esemplificativo, nella gestione di impianti sportivi e nella stipula di contratti di sponsorizzazione.

2. L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, anche attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'articolo 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

3. Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività organizzate.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 4

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati,

nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nel rispetto dei regolamenti associativi.

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono aderire anche associazioni di promozione sociale e altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento delle Associazioni di Promozione Sociale aderenti. L'associazione non si può in ogni caso qualificare come associazione di secondo livello ai fini del riconoscimento della qualifica di associazione sportiva dilettantistica.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa essendo vietata qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso e nella vita associativa.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatto salvo il ricorrere delle condizioni indicate all'art. 9.

Articolo 6

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

2. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

3. In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Articolo 7

1. È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più suoi componenti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.

2. All'atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all'interessato anche verbalmente, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

3. Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi associati verificando la corretta annotazione del relativo nominativo nel libro degli associati.

4. Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione collegiale del Consiglio Direttivo che dovrà in ogni caso esprimersi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda dell'aspirante socio.

5. Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

Articolo 8

1. La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

2. Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali, competenze e disponibilità di tempo;
- diritto di essere convocato alle assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità. Gli associati minorenni vengono convocati in assemblea insieme all'esercente la potestà genitoriale che esercita il diritto di voto in loro rappresentanza;
- diritto di prendere visione dei libri sociali presentando richiesta a uno dei componenti del Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell'associazione mediante posta elettronica certificata o raccomandata anche a mano. La persona interpellata deve garantire l'accesso alla documentazione entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza. I costi di eventuale riproduzione dei documenti restano a carico dell'istante che sottoscriverà l'impegno al trattamento dei dati personali ivi contenuti esclusivamente per l'esercizio di diritti e doveri associativi e per tutelare, sé stesso e la stessa associazione, in qualsiasi tipo di giudizio. Il Consiglio direttivo può individuare ulteriori modalità per dare pubblicità alle delibere assembleari ed ai bilanci e rendiconti;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- dovere di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione attraverso il versamento del contributo annuale e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative. La quota associativa potrà essere quantificata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Articolo 9

La qualifica di associato si perde per:

- recesso;
- radiazione;
- esclusione per morosità;
- morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

2. Il recesso da parte dei soci ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede quindi ad annotarlo sul libro degli associati.

3. La radiazione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere dettagliatamente motivato, nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione e deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata anche a mano.
4. La proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve quindi essere sottoposta all'esame dell'assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata entro due mesi e alla quale deve essere invitato anche l'associato interessato dal provvedimento affinché possa contestare gli addebiti.
5. La delibera adottata dall'assemblea dei soci dovrà essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata anche a mano.
6. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità degli associati a partire da tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo associativo annuale e conseguente annotazione sul libro degli associati.
7. I soci receduti, radiati, esclusi o soggetti a scioglimento, non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Articolo 10

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:
- violazione delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
 - denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
 - adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
 - produzione di gravi disordini durante le assemblee;
 - appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
 - adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, idonei ad arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

Articolo 11

1. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:
- a) quote associative;
 - b) contributi associativi;
 - c) cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - d) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
 - e) elargizioni e donazioni;

- f) erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) entrate da convenzioni;
- h) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- i) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) rendite patrimoniali;
- k) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità degli Enti di Terzo Settore.

Articolo 12

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati.
2. In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.
3. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, termine estensibile a centoottanta giorni per esigenze anche di carattere organizzativo purché sia osservato il termine di deposito del bilancio nel registro unico nazionale del terzo settore.
4. Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, affinché i soci possano prenderne visione o sarà loro trasmesso mediante mail unitamente alla convocazione dell'assemblea.
5. L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 21.

Articolo 13

1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste. Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'assemblea, sarà pertanto reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l'istituzione di fondi riserva destinati sempre alle finalità promosse dall'Associazione o alla presentazione della richiesta di personalità giuridica.

Articolo 14

1. Sono organi e cariche dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo.

Articolo 15

1. L'Assemblea generale degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci in regola con il versamento del contributo associativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Articolo 16

1. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio estensibile a centoottanta per esigenze anche di

carattere organizzativo. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati o dall'organo di controllo laddove nominato. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

2. Le convocazioni devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative, e mediante altra modalità quale l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggeria telefonica e/o fax. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

3. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

4. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

5. Il diritto di voto è riconosciuto ai soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di loro ammissione. I minorenni sono rappresentati in assemblea, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione: ai minorenni può essere in ogni caso chiesto un voto consultivo.

6. Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

7. Vigge il principio di una testa, un voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

8. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17

1. L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

a. approva il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio preventivo e, nei casi previsti dalla legge o qualora lo ritenga opportuno, il bilancio sociale;

b. elegge i componenti del Consiglio Direttivo ed eventualmente l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, revoca il relativo mandato ed eventualmente esercita azioni di responsabilità nei confronti dei rispettivi componenti;

c. approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione e il voto per corrispondenza, purché sia possibile verificarne l'identità dell'associato. Nelle more di adozione di tale Regolamento gli aspetti procedurali possono essere definiti dal Consiglio Direttivo nel verbale di convocazione dell'assemblea;

d. delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;

e. si esprime sulle rielezioni di domande di ammissione di nuovi associati;

- f. delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;
- g. delibera in merito all'eventuale presentazione di richiesta di personalità giuridica;
- h. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo, dai soci o dall'organo di controllo qualora nominato.

Articolo 18

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.
2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Articolo 19

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
2. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
3. La deliberazione in merito a modifiche statutarie nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione, devono essere adottate, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nella seconda eventuale convocazione, le delibere sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, intervenuti anche in via telematica o rappresentati per delega.

Articolo 20

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a nove, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e dagli organismi sportivi tempo per tempo verificate e attualmente definite dall'articolo 11 del D. Lgs. n. 36/2021 ai sensi del quale è fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
2. L'organo rimane in carica quattro anni e scade in coincidenza con l'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica. L'incarico può essere rinnovato.
3. L'assemblea di approvazione del bilancio indetta l'anno precedente a quello di scadenza del mandato delibera in merito ad eventuali variazioni del numero dei componenti l'organo.

Articolo 21

1. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

2. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, l'Assemblea dei soci alla prima occasione utile eleggerà i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei componenti o se il numero dei componenti risulta inferiore a tre, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica devono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio. I consiglieri, nelle more dell'Assemblea, dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Articolo 22

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente e assegna di volta in volta le deleghe che ritiene opportune.

2. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio preventivo ed il bilancio sociale;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni o delegare tale funzione a uno o più dei propri membri;
- d) deliberare in merito all'esclusione per morosità e proporre i provvedimenti di radiazione degli associati;
- e) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- f) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
- g) individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dall'assemblea degli associati;
- h) delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola eventualmente la vita dell'Associazione;
- j) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
- k) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Articolo 23

1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spediti, anche per e-mail, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il

Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Articolo 24

1. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

2. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci che richiedano di consultarli.

Articolo 25

1. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria anche di non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti retribuiti nel rispetto dei vincoli delle associazioni di promozione sociale e del rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o proventi.

Articolo 26

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

3. In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

Articolo 27

1. L'assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate. L'organo rimane in carica quattro anni e scade in coincidenza con l'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica. L'incarico può essere rinnovato.

2. L'assemblea può eleggere l'organo come monocratico, nel qual caso nomina anche un sostituto, o come collegiale, nel qual caso nomina tre membri effettivi e due supplenti.

3. L'organo di controllo:

- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine

di vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;

- procede, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;

- verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;

- assolve eventualmente alle funzioni di revisore dei conti nei casi in cui per Legge sia necessario beneficiare di tale controllo e a condizione che siano soddisfatti i requisiti professionali richiesti.

4. Delle delibere deve essere tenuto apposito verbale da registrare nel relativo libro verbali.

5. Le adunanze dell'organo collegiale vengono convocate dal Presidente o su richiesta di due suoi componenti.

6. Qualora un componente dell'organo si dimetta o gli sia revocato il mandato dall'Assemblea, si procede alla sostituzione con il primo supplente. Se due su tre componenti si dimettono o vengono revocati, si procede a nuova nomina.

Articolo 28

1. Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Libro soci e Verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali assicurata attraverso l'accesso ai libri sociali ai sensi dell'articolo 8 dello statuto.

Articolo 29

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento o altra causa estintiva dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

2. L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno in ogni caso devoluti ad altri Enti del Terzo Settore per fini sportivi in quanto fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

F.to Alberto URBINATI

F.to Luigi PALMIERI, Notaio